

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 22-1057

Modalita' per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa ex art. 20, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., e per il rilascio della relativa tessera di riconoscimento al personale delle aziende di trasporto pubblico avente diritto.

A relazione degli Assessori Ferraris, Balocco:

Considerato che l'art. 20, co. 6 ter, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422», pubblicata sul BURP 12 gennaio 2000, suppl. al n. 2, introdotto dall'art. 30, l.r. Piemonte 4 dicembre 2009, n. 30, recante «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria», pubblicata sul BURP 7 dicembre 2009, n. 48, ha previsto che la Regione Piemonte attribuisca la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale, dalle stesse formalmente incaricato per il controllo delle violazioni amministrative pecuniarie in materia di trasporto pubblico locale, che sia in possesso, fra l'altro, del requisito consistente nell'aver frequentato con esito favorevole apposito corso di idoneità, di cui all'art. 20 bis, della stessa l.r. Piemonte n. 1/2000 e s.m.i.;

considerato che il combinato disposto dagli artt. 20, co. 6 quater, e 20 bis, della predetta l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i., prevedono rispettivamente che: la Giunta Regionale definisca le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al co. 6 ter, la prima norma; e che la Regione Piemonte definisca i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso con esame finale per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale addetto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato al personale dipendente individuato a tal fine dalle aziende di trasporto, demandando altresì alla Giunta Regionale il compito di definire i criteri e le modalità per l'organizzazione di tale corso, la seconda norma;

dato atto che la Regione Piemonte, fermo restando il contenuto integrale dell'art. 20, co. 6 ter, l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i., qui integralmente richiamato, intende fornire attuazione alle succitate disposizioni normative, con particolare riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità per l'organizzazione del corso finalizzato all'attribuzione agli aventi diritto della qualifica di agente di polizia amministrativa;

ritenuto di definire ed approvare i criteri e le modalità per l'organizzazione del summenzionato corso, come meglio specificato nell'allegato B) alla presente deliberazione, nonché le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa e della relativa tessera di riconoscimento, secondo quanto dettagliatamente previsto dall'allegato A) alla presente deliberazione; allegati A) e B), costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

valutato che nella ripartizione interna delle competenze proprie della Regione Piemonte il Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza è da ritenersi quello maggiormente idoneo all'assolvimento dell'onere e del compito organizzativo, vuoi per le competenze attribuite alle Regioni in materia di polizia amministrativa locale dalla normativa vigente, vuoi per la coincidenza della maggior parte delle materie che costituiranno oggetto dei futuri corsi per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale addetto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale rispetto alle attribuzioni assegnate a detto Settore, da ultimo, in base all'allegato 1

della propria D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014, vuoi per la positiva esperienza, oramai più che ventennale, che il medesimo Settore Regionale ha maturato nell'ambito dell'attività formativa somministrata agli Operatori della Polizia Locale in dette materie;

valutato, altresì, che il Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico, in base alla ripartizione interna delle competenze proprie della Regione Piemonte, è invece da ritenersi quello maggiormente idoneo all'assolvimento dei restanti adempimenti di cui all'art. 20, co. 6 ter, l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i., finalizzati all'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa ed al rilascio della relativa tessera di riconoscimento, al personale frequentante positivamente il corso di idoneità predetto ed in possesso dei due ulteriori requisiti di cui alle lett. a) e b), di tale co. 6 ter, dell'art. 20, l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i..

Ciò, in quanto in base all'allegato 1) della propria D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014, il Settore Servizi di Trasporto Pubblico è competente in materia di attuazione dei procedimenti amministrativo-gestionali e della vigilanza sui servizi di trasporto;

tutto ciò premesso:

la Giunta Regionale,

visto il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e s.m.i.;

vista la l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i. e, in particolare, i suoi artt. 20 e 20 bis;

vista la l.r. Piemonte 4 dicembre 2009, n. 30 e, in particolare, il suo art. 30, co. 7 ed 8;

vista la D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014, ed in particolare, il suo allegato 1;

a voti unanimi rese nelle forme di legge,

delibera

- di definire ed approvare:

a) le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa e per il rilascio della relativa tessera di riconoscimento ex art. 20, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale allegato A) alla stessa;

b) i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale addetto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale ex art. 20 bis, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale allegato B) alla stessa;

- di incaricare il Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, ferme restando le materie di competenza e le attribuzioni in precedenza allo stesso già assegnate con la D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014, allegato 1, del compito di organizzare i corsi per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale addetto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, ex art. 20 bis, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i.;

- di dare mandato al Dirigente Responsabile del predetto Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, dell'adozione e del compimento di tutti gli adempimenti tecnici,

gestionali ed amministrativi conseguenti alla presente deliberazione, con predisposizione degli atti amministrativi necessari;

- di incaricare il Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico, ferme restando le materie di competenza e le attribuzioni in precedenza allo stesso già assegnate con la D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014, allegato 1, del compito di ricevere e verificare tutta la documentazione e tutti i certificati necessari per l'attribuzione ed il rilascio della qualifica di agente di polizia amministrativa e per il rilascio della relativa tessera di riconoscimento, ex art. 20, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i.;

- di dare mandato al Dirigente Responsabile del predetto Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico, dell'adozione e del compimento di tutti gli adempimenti tecnici, gestionali ed amministrativi conseguenti alla presente deliberazione, con predisposizione degli atti amministrativi necessari;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

All. A



**MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA E PER IL RILASCIO DELLA RELATIVA TESSERA DI
RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AVENTE DIRITTO**

INDICE

- 1 MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA E PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI
RICONOSCIMENTO**
- 2 MODELLO TESSERA DI RICONOSCIMENTO**
- 3 INADEMPIMENTI E PENALITÀ**
- 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Art. 1 – MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA E PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI
RICONOSCIMENTO**

1. Il Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico è competente ad attribuire la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale delle aziende di trasporto pubblico locali, aventi sede legale e/o operativa, in Piemonte, il quale, conformemente a quanto disposto dall'art. 20, co. 6 ter, l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i., sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) goda dei diritti civili e politici;
 - c) abbia frequentato, con esito favorevole, il corso finalizzato all'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale addetto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale per il personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale dalle stesse formalmente incaricato per il controllo delle violazioni amministrative pecuniarie in materia di trasporto pubblico locale.
2. I primi due requisiti indicati al punto precedente dovranno essere singolarmente e nominativamente accertati da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico, nel periodo intercorrente tra l'avvio di ogni singolo corso e nei 30 giorni successivi alla sua ultimazione, tramite la ricezione della documentazione acciò necessaria che sarà cura di ogni singola azienda di trasporto pubblico locale datrice di lavoro inviare al summenzionato Settore entro il primo giorno di avvio di ogni singolo corso, in originale.
3. L'accertamento del requisito indicato nel punto c), invece, dovrà essere verificato da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico, entro 30 giorni successivi all'ultimazione del corso, tramite la ricezione di copia conforme all'originale della dichiarazione di idoneità di ogni singolo allievo che sarà cura del Dirigente Responsabile del Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza inviare al Dirigente Responsabile del Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico, entro i 20 giorni successivi all'ultimazione di ogni singolo corso.
4. Allorché la verifica relativa al possesso di tutti e tre i suddetti requisiti sia positiva, il Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico provvederà a riconoscere a ciascun dipendente dell'azienda di trasporto pubblico locale la qualifica di agente di polizia amministrativa, ex l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i..
5. Tale attribuzione consisterà nella comunicazione scritta, nei successivi 15 giorni, all'azienda di trasporto pubblico locale inviante il proprio personale a frequentare il corso, di apposito elenco nominativo del personale a cui è stata attribuita la qualifica di agente di polizia amministrativa ex l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i., con contestuale richiesta di predisposizione, a cura e spese della stessa azienda di trasporto pubblico locale, di relativa tessera individuale di riconoscimento, ed invio della medesima nei successivi 15 giorni successivi, al Dirigente del Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico.
6. In particolare, ciascuna tessera di riconoscimento dovrà essere conforme al modello di cui al successivo art. 2 del presente allegato A), e dovrà essere compilata, quanto alla parte di competenza del Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico, unicamente per ciò che attiene all'indicazione del numero di matricola regionale, relativo alla qualifica di agente di polizia amministrativa, ed alla firma della tessera stessa, da parte del Dirigente Responsabile di detto Settore. Sarà invece onere dell'azienda di trasporto pubblico locale compilare e/o far compilare tutte le restanti parti della suddetta tessera.

7. Una volta ricevuta ciascuna tessera di riconoscimento secondo le modalità di cui sopra, il Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico provvederà ad attribuire alla tessera di ciascun avente diritto un numero progressivo di matricola regionale, crescente con il trascorrere del tempo ed iniziante con il numero 1, nonché a restituire negli ulteriori 15 giorni successivi le tessere di riconoscimento definitivamente compilate in tutte le loro parti all'azienda di trasporto pubblico locale, affinché provveda alla consegna delle medesime agli aventi diritto.

Art. 2 – MODELLO TESSERA DI RICONOSCIMENTO


Ogni singola tessera di riconoscimento per agenti di polizia amministrativa, ex l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i., dovrà essere conforme al modello sotto riportato, rispettandone scrupolosamente tutte le specifiche tecniche e caratteristiche.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO AGENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA


ex l.r. Piemonte n. 1/2000 e s.m.i.

- **Dimensioni reali della tessera:** 85 mm x 54 mm;
- **Materiale:** cartoncino bianco, liscio, angoli arrotondati, adatto a supportare la successiva plastificazione;
- **Colori:** scritte in nero con l'eventuale esclusione del nome aziendale che, insieme al logo, potrà essere personalizzato con i colori propri dell'Azienda;
- **Colori stemma regionale:** lo stemma della Regione Piemonte ha forma quadrata, con croce d'argento in campo rosso spezzata da lambello azzurro a tre gocce.

FRONTE



RETRO



Art. 3 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Ogni singola azienda di trasporto pubblico locale interessata dalla procedura amministrativa è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni ad essa spettanti.
2. In caso contrario, la Regione Piemonte potrà avvalersi di tutti i rimedi previsti dalla vigente normativa a tutela e difesa dei propri diritti.

Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che i dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

All. B



**CRITERI E MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER
L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
AL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA CONTESTAZIONE
DELLE VIOLAZIONI PUNITE CON SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN
MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

INDICE

1	DISPOSIZIONI GENERALI
1.1	Competenze
1.2	Motivazioni e finalità dell'avvio dei corsi di idoneità
2	DEFINIZIONI E REQUISITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA E DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ
3	OGGETTO
4	STRUTTURA, CONTENUTI E COSTI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA
5	MATERIALE DIDATTICO, ATTIVITA' DI SEGRETERIA E MATERIALE PROMOZIONALE
6	DICHIARAZIONE D'IDONEITA'
7	ISCRIZIONE AI CORSI ED ALL'ESAME FINALE
8	SEDI DEI CORSI
9	VIGILANZA
10	RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO, A PROGETTO O DI COLLABORAZIONE CON IL SOGGETTO EROGATORE DEI CORSI E VERSO I TERZI
11	INADEMPIMENTI E PENALITÀ
12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Competenze

La Regione Piemonte stabilisce i criteri, le modalità di organizzazione, le materie e la durata dei corsi di idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale ex art. 20 bis, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i., e regola altresì tutte le fasi concernenti le dichiarazioni finali di idoneità.

1.2 Motivazioni e finalità dell'avvio dei corsi di idoneità

La Regione Piemonte, premesso:

- che intende fornire attuazione al disposto di cui all'art. 20 bis, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, in base al quale l'Amministrazione Regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione dei corsi, con esame finale, per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale addetto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato al personale dipendente individuato a tal fine dalle aziende di trasporto, e li organizza;
- che l'erogazione di detti corsi non comporterà alcun costo, diretto od indiretto, a carico dell'Amministrazione Regionale, fatti salvi soltanto i costi legati all'attività di progettazione, studio, ed organizzazione dell'iniziativa, da espletarsi con le risorse di personale e strumentali interne alla stessa Amministrazione Regionale.

L'intera procedura verrà interamente seguita da parte del soggetto incaricato dalla Giunta Regionale e Responsabile del Procedimento: il Dirigente Responsabile del Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza.

ART. 2 – DEFINIZIONI E REQUISITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA E DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ

1. Ai fini delle presenti direttive e disposizioni si intende per:

- **Criteri e modalità:** i criteri e le modalità contengono le specifiche tecniche e le condizioni che regolano l'erogazione dei corsi per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale addetto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato ai soggetti individuati a tal fine dalle aziende di trasporto.
- **Soggetti erogatori dei corsi:** Aziende di trasporto pubblico locale aventi sede, legale e/o operativa, sul territorio piemontese.
- **Corso:** attività formativa destinata al personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale dalle stesse formalmente incaricato per il controllo delle violazioni amministrative pecuniarie in materia di trasporto pubblico locale, ed oggetto dei presenti criteri e modalità;
- **Docente:** esperto nelle materie oggetto del corso ed individuato da parte del soggetto erogatore del corso, con spesa a totale carico dello stesso soggetto erogatore.
- **Componenti la Commissione d'esame:** tre membri, individuati e nominati, secondo quanto meglio specificato nell'art. 4 dei presenti criteri e modalità, con spesa a totale carico del soggetto erogatore dei corsi.

- **Destinatari dei corsi:** i corsi si rivolgono al personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale dalle stesse formalmente incaricato per il controllo delle violazioni amministrative pecuniarie in materia di trasporto pubblico locale, ed autonomamente inviato a frequentare i corsi.

Art. 3 – OGGETTO

1. Oggetto dei criteri e delle modalità sono le specifiche tecniche che disciplinano compiutamente la somministrazione dei corsi di idoneità ad accertare e contestare le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale, destinato al personale dipendente individuato a tal fine dalle aziende di trasporto.
2. La finalità dei corsi è la formazione del personale sopra menzionato, in maniera tale da assicurare a livello regionale la conforme e puntuale applicazione delle norme contenute nell'art. art. 20 bis, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, e s.m.i..
3. La formazione comprende l'attività didattica dettagliata nel successivo art. 4 dei presenti criteri e modalità.
4. I criteri e le modalità individuano le obbligazioni del soggetto erogatore dei corsi.

Art. 4 – STRUTTURA, CONTENUTI E COSTI DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

1. L'attività formativa in oggetto si sostanzia nella somministrazione, da parte del soggetto erogatore dei corsi per ciascun gruppo di personale dipendente dalle aziende di trasporto pubblico locale dalle stesse formalmente incaricato per il controllo delle violazioni amministrative pecuniarie in materia di trasporto pubblico locale, ed autonomamente inviato a frequentare i corsi, delle lezioni inerenti le materie più sotto specificate.
Allo scopo di garantire un esito ottimale dell'attività formativa, a ciascun corso potranno essere ammessi non meno di 12 e non più di 15 partecipanti.
2. La durata di ciascun corso deve essere, senza possibilità di deroga, pari a 48 ore di lezione frontale, alle quali farà seguito un numero massimo di 3 ore di esame finale, valutativo dell'idoneità dei discenti, per un numero massimo di 6 ore di lezione giornaliera per corso e per una durata massima, per ogni corso, di non più di 3 mesi dal proprio avvio. Ogni corso potrà iniziare solo subordinatamente all'invio del calendario (comprensivo altresì dell'indirizzo della sede di svolgimento e dell'elenco dei partecipanti) proposto dal soggetto erogatore ed approvato da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza. Al fine di essere ammessi a sostenere l'esame finale i discenti dovranno frequentare almeno l'80% delle ore di lezione e, quindi, almeno 38 ore per ciascun corso.
3. Le giornate di svolgimento di ciascun corso e gli orari del medesimo verranno scelti dal soggetto erogatore.
4. Le materie di ciascun corso devono essere così articolate per aree tematiche e per moduli formativi, da osservarsi scrupolosamente da parte del soggetto erogatore e con potere d'ispezione da parte dei funzionari del Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, che verranno all'uopo, di volta in volta, incaricati da parte del Dirigente Responsabile di detto Settore:

A) Area tematica giuridica: durata complessiva 27 ore

Nozioni di diritto penale – 6 ore

- Principi del diritto penale.
- Il reato.
- Gli elementi del reato.
- Le cause di giustificazione.

- Il concorso di persone nel reato.
- Il concorso di reati.
- L'imputabilità.
- La pena.
- La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.
- I principali delitti del privato contro il pubblico ufficiale.
- I principali delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.
- I principali delitti del pubblico ufficiale contro i privati.
- I possibili reati dei privati sui mezzi di trasporto pubblico (falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto, furto, danneggiamento, rapina, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ecc...).

Nozioni di diritto processuale penale – 3 ore

- Poteri dei verificatori e di polizia.
- Organi di polizia di sicurezza.
- Organi di polizia giudiziaria.
- Organi di polizia amministrativa.
- Le condizioni di procedibilità dell'azione penale.
- L'audizione a teste dell'agente accertatore.
- La costituzione in giudizio dell'Ente.
- La costituzione in giudizio del singolo agente accertatore come persona offesa dal reato

La disciplina statale e regionale in materia di trasporto pubblico locale – 3 ore

- Il D.P.R. n. 753/1980.
- Il D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i.
- La l.r. Piemonte n. 34/1998.
- La l.r. Piemonte n. 1/2000.
- La l.r. Piemonte n. 30/2009.
- La D.G.R. Piemonte n. del , di definizione delle modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa ex art. 20, l.r. Piemonte 4 gennaio 2000, n.1, e s.m.i., e per il rilascio della relativa tessera di riconoscimento al personale delle aziende di trasporto pubblico avente diritto.

L'evasione tributaria locale ed i principi generali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie – 6 ore

- Il fenomeno dell'evasione tributaria locale e gli strumenti giuridici per il suo contrasto.
- Le sanzioni amministrative.
- La Legge n. 689/1981 ed i principi generali ivi contenuti.
- Elemento soggettivo.
- Cause di giustificazione.
- Concorso di persone nell'illecito amministrativo.
- Nozione e fondamento della solidarietà passiva.
- L'intrasmissibilità dell'obbligazione agli eredi.
- Concorso formale di illeciti amministrativi.
- Concorso materiale di illeciti amministrativi.
- La sanzione pecuniaria.
- La quantificazione della sanzione pecuniaria.
- Contenuto e limiti della norma.

Procedimento di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – 6 ore

- Le fonti sul procedimento di accertamento e di contestazione.
- Le fasi del procedimento sanzionatorio.
- Accertamento e contestazione.
- Identificazione personale.
- Poteri dell'agente accertatore.
- Processo verbale.
- Notificazione del processo verbale.
- Pagamento della sanzione.
- Sanzione minima per uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato.
- Pagamento in misura ridotta.
- Ordinanza-ingiunzione.
- Mezzi di difesa per il trasgressore.

Il regolamento interno delle aziende di trasporto pubblico locale – 3 ore

- I documenti di viaggio: tipologie, validità e procedure di validazione.
- Le regole per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei clienti.
- Infrazioni e sanzioni.

B) Area tematica psicologico-sociale: durata complessiva 21 ore

L'etica del verificatore – 3 ore

- Il verificatore come immagine dell'azienda di trasporto pubblico.
- Motivazioni lavorative e convincimento nel ruolo.
- Rapporti con le diverse tipologie di utenti/passeggeri.
- Cenni sul trattamento dei dati personali degli utenti/passeggeri.

La comunicazione interpersonale – 3 ore

- Stili comunicativi e strategie comunicative.
- Comunicazione verbale.
- La comunicazione come processo sociale e funzioni della comunicazione.
- Strategie comunicative e funzione del feed-back.
- La comunicazione, anche in relazione alla presenza di persone problematiche.
- Rapporti con le Forze di Polizia.

Le tecniche di mediazione dei conflitti – 3 ore

- Processi di codifica e di decodifica dei messaggi.
- Codici e canali di comunicazione.
- La comunicazione come processo sociale e funzioni della medesima.
- La capacità di concentrazione e di autocontrollo.
- Modi di rapportarsi con la clientela.
- La consapevolezza del proprio ruolo professionale e l'orientamento al servizio.

L'autoprotezione e la difesa personale – 12 ore

- Tecniche per la prevenzione e per la gestione delle situazioni di conflitto.
- Riconoscimento delle situazioni di disagio e/o di difficoltà.
- Contenimento delle situazioni a rischio.
- Controllo delle aree a cui è adibito il personale addetto alla verifica.
- Pianificazione e gestione del servizio operativo per la sicurezza dei terzi.
- Sicurezza individuale del verificatore e mantenimento degli spazi di sicurezza individuale.
- Dimostrazioni pratiche.

Totale ore di lezione: 48

Al termine del corso agli allievi sarà somministrata una prova finale, della durata massima di tre ore, al fine di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti, ed il cui superamento, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 20, co. 6 ter, lett. a) e b), l.r. n. 1/2000, e s.m.i., costituirà titolo per l'ottenimento della qualifica di agente di polizia amministrativa previsto dallo stesso art. 20, l.r. n. 1/2000, e s.m.i..

La prova valutativa si dovrà svolgere entro e non oltre 10 giorni dal termine di ciascun corso e consisterà in una prova scritta composta da 60 domande, ciascuna a risposta multipla e con una sola risposta esatta per ogni domanda.

Di dette 60 domande:

- 34 verteranno sull'area tematica giuridica;
- 26 verteranno sull'area tematica psicologico-sociale.

L'esame si intende superato laddove il candidato risponda esattamente ad almeno 36 delle predette domande.

Nel caso in cui invece il candidato risponda correttamente ad un numero di domande compreso tra 30 e 35, lo stesso verrà ammesso ad un colloquio orale, all'esito del quale la Commissione d'esame potrà ritenerlo idoneo o non idoneo.

Nell'ulteriore e diversa ipotesi in cui il candidato risponda esattamente, alla prova scritta, ad un numero inferiore di 30 domande il medesimo dovrà frequentare nuovamente il corso di idoneità, così pure come nel caso in cui il medesimo non superi il colloquio orale.

La Commissione d'esame per ciascun corso, viene nominata da parte del Direttore Regionale della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura o dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, dietro apposita istanza di convocazione della medesima, che verrà inoltrata a tale Settore Regionale da parte del soggetto erogatore almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova finale valutativa.

Detta Commissione d'esame, con spesa a carico integrale da parte del soggetto erogatore, è composta da 3 membri, vale a dire:

- da 1 Presidente, indicato da parte del Direttore Regionale della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura o dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, scegliendolo tra il dirigente ed i funzionari titolari di posizione organizzativa, idonei e disponibili all'assunzione dell'incarico, nonché in servizio presso il Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza.

Tale rappresentante regionale, conformemente alla vigente normativa, nazionale e regionale, potrà svolgere l'incarico in esame, durante il normale orario di lavoro ed in attività di servizio (nel qual caso, i proventi che verranno erogati da parte del soggetto erogatore per tale sua partecipazione alla Commissione d'esame spetteranno all'Amministrazione Regionale), ovvero fuori dal proprio orario di lavoro e non in attività di servizio (nel qual caso, invece, il corrispettivo economico verrà erogato da parte del soggetto erogatore direttamente a tale rappresentante regionale, che dovrà però, preventivamente all'accettazione dell'incarico, essere autorizzato allo svolgimento della prestazione professionale in esame, da parte della Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della l.r. Piemonte n. 10/1989).

Visto che il personale sopra individuato possiede conoscenze e prassi lavorative uniche nell'Amministrazione Regionale con riferimento alle materie oggetto del corso e vista la D.G.R. 15.02.2010, n. 36-13314, ed il suo Allegato 1, in virtù della quale tale personale veniva già impegnato in Commissione d'esame relativamente ai corsi di formazione per il personale che potrà essere addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, si autorizzano il Dirigente ed i funzionari titolari di posizione organizzativa del Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza a far parte delle Commissioni d'esame valutative dei corsi di cui agli artt. 20 e 20 bis, l.r. n. 1/2000 e s.m.i., anche in

deroga ai limiti numerici massimi di incarichi autorizzabili per partecipare a Commissioni d'esame, generalmente ed ordinariamente fissati, per ciascun dipendente del ruolo della Giunta Regionale, in cinque per anno solare, dall'allegato alla D.G.R. 5.12.2014, n. 23-734.

-1 commissario, rappresentante del soggetto erogatore, individuato da parte del medesimo e con accollo integrale della spesa per lo svolgimento di tale incarico da parte di detto soggetto erogatore;

-nonché 1 commissario, docente del corso, individuato da parte del soggetto erogatore e con accollo integrale della spesa per lo svolgimento di tale incarico, da parte del soggetto erogatore medesimo.

Gli insegnamenti devono essere svolti da docenti che verranno scelti in totale autonomia da parte del soggetto erogatore, anche scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari titolari di posizione organizzativa, della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Avvocatura e/o della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, di comprovata esperienza e professionalità rispetto alle singole materie oggetto d'insegnamento: in tale ultima ipotesi, il dipendente regionale sarà assoggettato alle regole ed ai limiti già più sopra indicati a proposito della partecipazione alla Commissione d'esame da parte del rappresentante regionale.

Tutti i docenti devono, in ogni caso, essere in possesso della Laurea magistrale per l'insegnamento delle materie teoriche o poter, in alternativa, comprovare un'esperienza almeno quinquennale in relazione alle materie rispetto alle quali il soggetto erogatore chiederà loro di svolgere attività pratica d'insegnamento. Le spese di docenza saranno sempre a totale carico del soggetto erogatore.

Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento, spettanti sia ai componenti della Commissione d'Esame sia ai docenti, dipendenti regionali, si applica quanto stabilito dalla D.G.R. Piemonte n. 10-5664, del 10.04.2007, recante "Aggiornamento dei compensi per gli incarichi di docenza alle iniziative formative per la Polizia Locale del Piemonte".

Art. 5 – MATERIALE DIDATTICO, ATTIVITA' DI SEGRETERIA E MATERIALE PROMOZIONALE

1. E' cura ed onere del soggetto erogatore fornire a ciascun partecipante al corso il materiale didattico di base, entro il termine massimo dell'ultimo giorno di lezione di ciascun corso.

2. Parimenti l'intera attività di segreteria (raccolta pre-iscrizioni, iscrizioni, predisposizione e tenuta dei registri, verifica delle presenze, eccetera), così come la predisposizione dei materiali e delle strumentazioni didattiche ed aula è interamente a carico del soggetto erogatore, sia in termini di risorse economiche sia in termini di personale da adibirsi a tale attività.

3. La Regione Piemonte si riserva invece la facoltà di svolgere l'attività di progettazione, studio, promozione e pubblicità dell'iniziativa formativa, da espletarsi con le risorse di personale e strumentali interne alla stessa Amministrazione Regionale.

Art. 6 – DICHIARAZIONE D'IDONEITA'

1. A seguito del superamento dell'esame, la Regione Piemonte – Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, provvede a rilasciare al datore di lavoro di ciascun partecipante una dichiarazione d'idoneità, senza voto, comprovante il conseguimento del requisito previsto dall'art. 20, co. 6 ter, lett. c), ed art. 20 bis, l.r. n. 1/2000, e s.m.i., nonché ad inoltrare copia conforme della medesima al Dirigente Responsabile del Settore Regionale Servizi di Trasporto Pubblico.

2. Le singole dichiarazioni d'idoneità sono predisposte dalla Regione Piemonte – Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, entro 20 giorni dalla data di svolgimento delle singole prove d'esame, in conformità al modello *standard* di seguito previsto.



REGIONE
PIEMONTE
Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura
Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza

data

Prot. n. /A13000/ /A13050

Class.

**CORSO REGIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DALLE STESSE FORMALMENTE INCARICATO
PER IL CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIA IN
MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

-DICHIARAZIONE D'IDONEITA'-

Il Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della Regione Piemonte, in base agli atti d'ufficio,

DICHIARA

che il/la Signor/Signora, nato/nata a
l'/il, ha frequentato il corso organizzato dalla Regione Piemonte in
attuazione dell'art. 20, co. 6 ter, e dell'art. 20 bis, della l.r. Piemonte n. 1/2000, e s.m.i..

Tale corso si è svolto a, seguendo il programma contenuto
nella deliberazione giunta della Regione Piemonte n. del,
per un totale di 48 ore formative.

Il discente ha partecipato e superato l'esame finale, risultando perciò in possesso del
requisito previsto dall'art. 20, co. 6 ter, lett. c), di cui alla predetta legge regionale.

Si rilascia la presente dichiarazione d'idoneità prevista dalla vigente normativa per gli usi
consentiti dalla legge.

Torino, li

(Firma del Dirigente)

.....

Via Bertola 34
10122 Torino
Tel. 011 4321328
Fax 011.4323492

e-mail polizia.locale@regione.piemonte.it
sito internet : www.regione.piemonte.it/polizialocale



Art. 7 – ISCRIZIONE AI CORSI ED ALL'ESAME FINALE

1. Per l'iscrizione a ciascun corso ed all'esame finale la Regione Piemonte non sosterrà alcun onere, né diretto né indiretto.
2. All'atto dell'iscrizione a ciascun corso e, comunque, prima dell'inizio dell'attività didattica, il soggetto erogatore deve portare a conoscenza dei partecipanti tutte le condizioni che disciplinano la partecipazione a ciascun corso e conformi ai presenti criteri e modalità.

Art. 8 – SEDI DEI CORSI

1. I corsi sono tenuti presso le sedi individuate, a cura e spese, del soggetto erogatore.

ART. 9 – VIGILANZA

1. Il Dirigente Responsabile e/o i funzionari titolari di posizione organizzativa, del Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, possono in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare l'effettivo svolgimento dei corsi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità e dei rapporti con i docenti, nonché al puntuale rispetto dei presenti criteri e modalità, oltre che delle norme e delle prescrizioni applicabili. Il soggetto erogatore deve fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati.
2. Il soggetto erogatore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio di detta attività da parte del personale del predetto Settore Regionale.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO, A PROGETTO O DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON IL SOGGETTO EROGATORE E VERSO I TERZI

1. La Regione Piemonte è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro, a progetto o di collaborazione autonoma ed occasionale, instaurati dal soggetto erogatore dei corsi, nonché dai danni prodotti dallo stesso, in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione dei corsi.
2. Il soggetto erogatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del personale, interno od esterno, che verrà occupato nell'esecuzione dei corsi e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, anche per mera colpa, nell'esecuzione della prestazione.
3. Il soggetto erogatore è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i soggetti che, a qualsivoglia titolo giuridico, impiegherà per la realizzazione dei corsi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori.
4. Parimenti, spettano al soggetto erogatore tutti gli obblighi, doveri, garanzie e responsabilità nei riguardi dei docenti che svolgeranno i predetti corsi o di altri soggetti comunque espletanti attività lavorativa in occasione di detti corsi.

Art. 11 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Il soggetto erogatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni a questi spettanti.
2. In caso contrario, la Regione Piemonte potrà avvalersi di tutti i rimedi previsti dalla vigente normativa a tutela e difesa dei propri diritti.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che i dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.